



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2009

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre alcune disposizioni divenute urgenti a seguito del drammatico caso di Eluana Englaro. Il vuoto legislativo ha portato a pronunce della magistratura in una materia che riguarda la tutela della vita umana che non può essere lasciata alla discrezionalità dei giudici, i quali devono avere norme chiare. Per questo si impone un intervento legislativo che chiarisca il tema rilevante e molto discusso dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale.

La decisione di interrompere la nutrizione e la idratazione artificiale deve essere considerata, da un punto di vista umano e simbolico, una forma particolarmente crudele di «abbandono» della persona e quindi vietato.

Il disegno di legge prevede che la installazione con atto chirurgico di ausili tecnici per le funzioni vitali sia considerato un atto terapeutico che il paziente può rifiutare. Una volta che il sussidio sia stato installato, la sua utilizzazione ordinaria non può costituire un atto terapeutico sproporzionato: si pensi al caso di protesi dentarie artificiali la cui installazione costituisce sicuramente un atto terapeutico mentre il loro uso nella masticazione no. Gli ausili possono essere rimossi solo sulla base di una indicazione terapeutica (per esempio il paziente è guarito e non ne ha più bisogno, ovvero il paziente è peggiorato e non è più in grado di assimilare le sostanze nutritive oppure l'ausilio si è infettato e così via).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)

1. Ogni forma di suicidio assistito come ogni forma di eutanasia, ovvero ogni azione o omissione diretta a causare per ragioni di piet  la morte di una persona, sono perseguite ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Art. 2.

(Definizione di trattamento terapeutico)

1. Ai fini della presente legge, per trattamento terapeutico si intende ogni intervento medico finalizzato al recupero o alla ottimizzazione della salute, al mantenimento in vita, alla eliminazione o riduzione del dolore derivante da una patologia ovvero al miglioramento estetico del corpo. Si intendono altresì per trattamenti terapeutici gli atti chirurgici diretti a rendere possibile l'uso di ausili tecnici per garantire lo svolgimento delle funzioni vitali.

2. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione e l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie.

Art. 3.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. Il medico deve astenersi dall'instaurare o proseguire trattamenti sanitari non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del pa-

ziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.